

Bruxelles, 5.2.2018
COM(2018) 54 final

2018/0020 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Obiettivo dell'accordo di partenariato economico interinale (di seguito "l'accordo") tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è contribuire alla riduzione e all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente, promuovere un'economia più competitiva e diversificata e una crescita più forte, la cooperazione economica e il buon governo, promuovere l'integrazione progressiva della Costa d'Avorio nell'economia mondiale, migliorare le capacità in termini di politica commerciale e di questioni commerciali, rafforzare le relazioni esistenti tra le parti sulla base della solidarietà e dell'interesse reciproco e promuovere lo sviluppo del settore privato e l'aumento dell'occupazione.

L'accordo è stato firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009¹ ed è applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016².

2.2. Il comitato APE

L'articolo 73 dell'accordo istituisce un comitato APE responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

L'articolo 73 dell'accordo precisa che il comitato APE stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento, che le riunioni del comitato APE possono essere aperte a terzi e che le commissioni dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO) possono essere invitate alle riunioni del comitato APE.

Le decisioni in seno al comitato APE sono adottate per consenso tra le parti e dopo l'espletamento delle procedure interne corrispondenti.

L'Unione e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo. Il comitato APE è composto, per la parte europea, dai rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri.

2.3. L'atto previsto del comitato APE

Nella sua prima riunione, il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione congiunta al fine di stabilire il suo regolamento interno (di seguito "l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è stabilire, in forza dell'articolo 73, punto 2, dell'accordo, le norme organizzative e di funzionamento del comitato APE.

¹ GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1.

² GU L 272 del 7.10.2016, pag. 1.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione riguardo a una decisione che deve essere adottata nell'ambito del comitato APE in merito al suo regolamento interno.

Le due parti dell'accordo si sono precedentemente consultate e hanno approvato e siglato il progetto di regolamento interno in occasione della riunione inaugurale del comitato APE tenutasi il 5 aprile 2017 a Abidjan, in Costa d'Avorio. Il progetto di regolamento interno è conforme all'articolo 73 dell'accordo e simile ai regolamenti interni adottati dall'Unione europea in altri accordi di partenariato economico.

Il progetto di regolamento interno riguarda in particolare le questioni concernenti la composizione e la presidenza del comitato APE, il suo segretariato, l'organizzazione delle riunioni, il verbale e le decisioni del comitato APE, il regime linguistico e le spese relative alle sue riunioni.

L'obbligo di stabilire un regolamento interno è previsto nell'accordo.

La proposta non ha alcun impatto sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione europea o della Costa d'Avorio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato APE è un organo istituito dall'accordo.

L'articolo 73 dell'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 72 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta del Consiglio è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Data la natura dell'accordo, l'atto previsto ha finalità e parti costitutive riguardanti i settori della politica commerciale comune e della cooperazione allo sviluppo. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione del Consiglio è pertanto costituita dagli articoli 207 e 209 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio deve quindi essere costituita dagli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207, e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico interinale (di seguito "l'accordo") tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009⁴ ed è applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016⁵.
- (2) L'articolo 73 dell'accordo istituisce un comitato APE responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
- (3) L'articolo 73 dell'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento.
- (4) Il comitato APE, nella sua prima riunione, è chiamato ad adottare una decisione relativa al suo regolamento interno.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato APE deve basarsi sul progetto di atto del comitato APE accluso alla presente decisione.

⁴ GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1.

⁵ GU L 272 del 7.10.2016, pag. 1.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*